

Aggiornamento normativo

n. 357 / 2020



Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ BREXIT: aggiornato un public statement dell'ESMA
- ✓ BREXIT: pubblicato un public statement dell'ESMA
- ✓ BREXIT: valutazione delle sedi di negoziazione del Regno Unito ai fini MiFIR / MiFID II
- ✓ CRD V: in consultazione alcune modifiche agli Orientamenti in materia di sane politiche di remunerazione
- ✓ **EMIR:** pubblicati due Consultation Paper dell'ESMA
- ✓ **EMIR:** rinviata l'applicazione delle regole per la convalida delle segnalazioni
- ✓ MAR: pubblicato un Final Report dell'ESMA relativo al mercato della crescita per le PMI

II. Normativa italiana

✓ QUICKFIX: la Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA



Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ BREXIT: AGGIORNATO UN PUBLIC STATEMENT DELL'ESMA

In data 27 ottobre 2020, l'ESMA ha pubblicato un <u>aggiornamento</u> al proprio *public statement* del 19 marzo 2019 relativo alle implicazioni per le agenzie di rating del credito (CRA) con sede nel Regno Unito di un'eventuale *no-deal brexit*.

In particolare, in vista della scadenza al 31 dicembre 2020 del periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'aggiornamento offre chiarimenti in merito alla possibilità di avallare un rating emesso da una CRA stabilita nel Regno Unito.

✓ BREXIT: PUBBLICATO UN PUBLIC STATEMENT DELL'ESMA

In data 26 ottobre 2020, l'ESMA ha pubblicato un *public statement* relativo all'applicazione degli obblighi di negoziazione su azioni previsti dall'art. 23 del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), sui mercati degli strumenti finanziari, per le azioni ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione del Regno Unito, in vista dello scadere il 31 dicembre 2020 del periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea .

✓ <u>BREXIT: VALUTAZIONE DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE DEL REGNO UNITO AI</u> FINI MIFIR / MIFID II

In data 27 ottobre 2020, l'ESMA ha <u>comunicato</u> che, a seguito dell'esito positivo delle valutazioni condotte sulle sedi di negoziazioni del Regno Unito, ha provveduto ad indicarle nelle liste delle sedi di negoziazione dei Paesi terzi rilevanti ai fini dell'applicazione delle regole in materia di trasparenza postnegoziazione e limiti di posizione di cui, rispettivamente, al Regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR) e Direttiva 2014/65/EU (MiFID II).

Di conseguenza;

- le imprese di investimento dell'UE non saranno tenute a rendere pubbliche nell'UE tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) le operazioni eseguite in una delle sedi di negoziazione del Regno Unito inserita nella lista rilevante ai fini dell'applicazione delle regole in materia di trasparenza post-negoziazione; e
- i contratti derivati su materie prime negoziati nelle sedi di negoziazione del Regno Unito inserite nella lista rilevante ai fini dell'applicazione delle regole sui limiti di posizione non saranno considerati come contratti OTC economicamente equivalenti ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2017/591 che integra la MiFID II.



✓ <u>CRD V: IN CONSULTAZIONE ALCUNE MODIFICHE AGLI ORIENTAMENTI IN</u> MATERIA DI SANE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

In data 29 ottobre 2020, l'EBA ha posto in <u>consultazione</u> alcune modifiche ai propri Orientamenti in materia di sane politiche di remunerazione.

In particolare, le modifiche sono volte a riflettere le disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) in materia di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 29 gennaio 2021.

✓ EMIR: PUBBLICATI DUE CONSULTATION PAPER DELL'ESMA

In data 23 ottobre 2020, l'ESMA ha pubblicato:

- i) un <u>Consultation Paper</u> concernente le norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative a:
 - le condizioni alle quali i servizi o le attività supplementari che una controparte centrale (CCP) intende prestare non sono coperti dall'autorizzazione iniziale e, pertanto, necessitano un'estensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (EU) n. 648/2012 (EMIR);
 - le condizioni alle quali le modifiche dei modelli e dei parametri adottati dalle CCP per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie ai sensi dell'art. 49 dell'EMIR sono considerate significative e, pertanto, necessitano della convalida da parte dell'autorità nazionale competente e dell'ESMA;
 - la procedura per la consultazione del collegio istituito dall'Autorità di vigilanza competente della CCP ai sensi dell'art. 18 dell'EMIR nel caso in cui le condizioni di cui ai punti precedenti risultassero soddisfatte al fine di valutare se è necessario ricorrere alle rispettive procedure di estensione dell'autorizzazione o convalida.
- ii) un <u>Consultation Paper</u> recante la bozza di linee guida che specificano metodologie e procedure comuni per lo svolgimento da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi dell'art. 21 dell'EMIR del riesame delle disposizioni, strategie, procedure e meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi alla disciplina EMIR, nonché la valutazione dei rischi ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e proposte è fissato per entrambe le consultazioni al 16 novembre 2020.

✓ <u>EMIR:</u> RINVIATA L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE PER LA CONVALIDA DELLE SEGNALAZIONI

In data 26 ottobre 2020, l'ESMA ha <u>comunicato</u> che, a causa di problemi tecnici legati al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, le modifiche alle regole in materia di convalida delle segnalazioni ai sensi del Regolamento



(EU) n. 648/2012 (EMIR) - pubblicate il 10 settembre u.s. - saranno applicabili dall'8 marzo 2021, cinque settimane dopo la data inizialmente prevista.

MAR: PUBBLICATO UN FINAL REPORT DELL'ESMA RELATIVO AL MERCATO DELLA CRESCITA PER LE PMI

In data 27 ottobre 2020, l'ESMA ha pubblicato un *Final Report* concernente l'applicazione di talune disposizione del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) relativo agli abusi di mercato - come modificato dal Regolamento (UE) 2019/2115 sulla promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI - relative agli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI (c.d. *SME growth markets*).

In particolare, il *Final Report* riporta le valutazioni e raccomandazioni dell'ESMA relative a: (i) la bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che stabiliscono il modello da utilizzare ai fini della stipulazione di contratti di liquidità (art. 13, co. 13 MAR); e (ii) la bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) relative al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare tali elenchi (art. 18, co. 6 MAR).

II. Normativa italiana

✓ QUICKFIX: LA BANCA D'ITALIA DÀ ATTUAZIONE AGLI ORIENTAMENTI EBA

In data 26 ottobre 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione con cui rende noto di aver dato attuazione agli Orientamenti dell'EBA che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnaletici di vigilanza e dell'informativa al pubblico, alla luce delle modifiche ai requisiti normativi introdotte con Regolamento (UE) n. 873/2020 nel contesto della pandemia da COVID-19 (c.d. *Quickfix*), applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM. In particolare, vengono recepiti i seguenti atti di secondo livello emanati dall'EBA:

- "Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with CRR "Quick fix" in response to the COVID-19 pandemic (EBA/GL/2020/11)".
- "Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR "quick fix" for the COVID-19 pandemic (EBA/GL/2020/12)".

La comunicazione entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.